



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI N. 3/2014

1. OSSERVAZIONI A MARGINE DEL CALENDARIO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI (APRILE-GIUGNO 2014)

Nel presente numero dell'Osservatorio sul Consiglio dei Diritti Umani si fa stato di alcune importanti attività che hanno contraddistinto l'agenda dei lavori dell'organo nel corso degli ultimi tre mesi: è proprio il criterio temporale, in riferimento agli eventi in calendario a Ginevra, ad essere adottato quale regola di principio per la pubblicazione dei contributi in questo Osservatorio, attraverso una lettura interpretativa di matrice politico-giuridica avente ad oggetto appuntamenti di natura ordinaria (sessioni del Consiglio e del Gruppo di Lavoro competente per la conduzione dell'esercizio di monitoraggio denominato «Meccanismo della Revisione Periodica Universale») già conclusi, sedute di natura straordinaria convocate su richiesta di un numero minimo di Stati membri delle Nazioni Unite e vertenti su aspetti di eccezionale rilievo e di marcata instabilità del sistema globale per la protezione e promozione dei diritti umani, processi di monitoraggio ed analisi della situazione italiana in ordine al rispetto ed all'esecuzione degli adempimenti assunti al livello internazionale mediante la partecipazione ai principali strumenti giuridici vigenti nella materia dei diritti umani (c.d. *core treaties*) nonché a seguito del rinnovo delle c.d. *standing invitations* rispetto alle molteplici Procedure Speciali delle Nazioni Unite (Relatori Speciali, Esperti Indipendenti, Gruppi di Lavoro *ad hoc*).

Tale precisazione pare doverosa, allorché in taluni passaggi temporali, pur a fronte di interessanti discussioni in atto a Ginevra, si ravvisa quanto mai l'opportunità di attendere la conclusione dell'esercizio per avere un quadro completo degli esiti che ne sono derivati e per poter eventualmente effettuare una comparazione delle situazioni-paese o, altrimenti, concentrare l'attenzione su un singolo caso di specie. A titolo esemplificativo, l'attuale sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti Umani, apertasi il 10 giugno e conclusasi il 27 giugno, non consente a chi scrive di poter condurre un'analisi comprensiva e consolidata di tutti i temi all'ordine del giorno e pertanto implicherà una apposita riflessione in un successivo numero dell'Osservatorio.

Tuttavia, è possibile formulare alcune considerazioni, in punto di fatto e di diritto, per quel che attiene la trattazione di temi di indiscusso rilievo da parte della c.d. *Human Rights Machinery* delle Nazioni Unite nel periodo compreso tra aprile e giugno 2014. In questa fase non si farà cenno, per ovvi motivi correlati alla situazione nella sua complessità e quotidiana evoluzione, né alla delicata situazione siriana, che pure è stata oggetto di ripetuti interventi da parte degli organi onusiani a Ginevra, né ai più recenti episodi registrati in Iraq, richiamati dall'Alto Commissario per i Diritti Umani in alcuni suoi interventi evidenziando, sulla scorta di informazioni pervenute dalla missione UNAMI, la

costante e reiterata violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani. In particolare, l'Alto Commissario ha sottolineato come le azioni mirate al ferimento, alla sottoposizione ad atti di tortura, all'uccisione ed allo sfollamento di migliaia di civili siano categorizzabili quali crimini di guerra e siano imputabili ai c.d. «*ISIL fighters*», ovvero ai combattenti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, adeguatamente equipaggiati in assetto offensivo ed inclusivi di numerosi detenuti evasi dalla prigione della città di Mosul. Vittime di tali massacri sono stati anche gli ex combattenti, appartenenti all'esercito ed alle forze di polizia, che avevano depositato le armi, assumendo dunque lo *status* di *hors de combat*, ed alcuni rappresentanti religiosi nell'episodio registrato il 14 giugno presso la moschea *Al Israa*, sempre nella città di Mosul. L'Alto Commissario ha rimarcato altresì che eventuali interventi reattivi, da parte del Governo iracheno, debbano essere condotti nel rispetto delle norme internazionali in funzione dei principi della distinzione, della proporzionalità e della precauzione nell'azione di attacco. La sua principale preoccupazione risiede nella possibilità che le due aree di conflitto, la siriana e l'irachena, possano costituire un comune territorio caratterizzato da massima instabilità nonché dalla mobilità di combattenti e di armi senza alcun controllo pratico.

In merito alle più interessanti situazioni-paese ed alla violazione dei diritti umani, indubbiamente una posizione centrale riveste, dallo scorso aprile, il caso ucraino. Dal 7 al 13 aprile 2014, infatti, il Relatore Speciale sui temi riguardanti i diritti delle minoranze si è recato in missione ufficiale nel Paese per effettuare consultazioni con le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche in merito allo *standard* di tutela dei diritti di cui esse sono titolari ai sensi della disciplina giuridica internazionale vigente (<http://www.obchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx>).

Vi sono innanzitutto due elementi di portata organica da porre in rilievo sul punto: l'attuale Procedura Speciale dal marzo 2014 ha assunto un mandato più ampio ed articolato *vis-à-vis* la qualificazione dello strumento non più in quanto Esperto Indipendente bensì come Relatore Speciale. Sebbene tale passaggio sia perfettamente conforme ai dettami sanciti con la nascita del Consiglio dei Diritti Umani, in sostituzione della pregressa Commissione dei Diritti Umani, è bene comunque ricordare che prima del 2006 se i Relatori Speciali erano selezionati dalla Presidenza della Commissione, gli Esperti Indipendenti venivano nominati direttamente dal Segretario generale delle Nazioni Unite per fornire supporto all'Alto Commissario nella trattazione delle situazioni-paese o di quelle tematiche. La precisazione, quindi, è d'obbligo per evidenziare come, sul tema in esame, il processo di anti-politicizzazione del Consiglio, rispetto alla Commissione, sta progressivamente avendo luogo.

Al contempo, la dimensione geopolitica del caso ucraino ha implicato una contestuale presa di posizione da parte sia dell'Alto Commissario per i Diritti Umani che dell'Assistente del Segretario generale per i Diritti Umani Šimonović. Seguendo un criterio temporale nella ricostruzione della posizione degli organi di Ginevra sul punto, il primo ha operato in linea con le priorità definite dal secondo per la conduzione di due missioni consecutive nel Paese, affiancato da alcuni funzionari del sistema Nazioni Unite, per un esame complessivo della situazione dei diritti umani nel Paese nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 2 aprile 2014 (l'indagine è stata completata successivamente in una terza missione condotta dal 15 al 20 maggio scorso). L'Alto Commissario, in effetti, ha fatto propri i contenuti del rapporto pubblicato al termine delle missioni (http://www.obchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15April2014.doc) rilevando la

compresenza di fattori atti a destabilizzare l'apparato sociale: *in primis* la disinformazione in ordine ai diritti civili e politici e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione a fini propagandistici e miranti a diffondere messaggi di incitamento all'odio su basi nazionali, religiose o razziali. Se nel rapporto si invitano tutti gli interlocutori principali ad agire ai fini della ricostruzione della fiducia nei confronti delle autorità di governo, d'altra parte è proprio da queste ultime che ci si attende l'adozione di adeguate misure in merito agli incidenti a danno della popolazione, e nello specifico l'attribuzione di ben precise responsabilità a carico di coloro che hanno commesso atti di violenza e di tortura tra la fine del 2013 ed i primi mesi del 2014 – si veda la polizia speciale di Berkut. In riferimento alla situazione in Crimea, benché l'Assistente del Segretario generale puntualizzi che il suo esame sul tema muove dalla invalidità degli esiti del referendum effettuato il 16 marzo 2014 – così come riconosciuta in sede di Assemblea generale – ciò comunque non esclude la contestuale violazione di alcune fattispecie di prima generazione: la libertà di espressione, la libertà di riunione, i diritti politici *tour court*. Indubbiamente la debolezza intrinseca dello stato di diritto e dei valori a fondamento della democrazia, almeno in questo passaggio storico, hanno contribuito ad una palese compressione dei diritti fondamentali, ivi inclusi i diritti delle minoranze.

Dello stesso avviso è il Relatore Speciale competente per quest'ultimo tema, esemplificando – tra i fattori di maggiori rilievo - l'ipotesi di abrogazione della legislazione in materia di determinazione della lingua di Stato come un elemento in grado di destabilizzare il rapporto di equilibrio tra minoranze le cui lingue sono state riconosciute come meritevoli di protezione.

Un'altra situazione-paese costantemente sottoposta al monitoraggio della *Human Rights Machinery* è il Sud Sudan ed anche in merito ad essa nel periodo più recente hanno operato in via parallela il Relatore Speciale appositamente competente e l'Alto Commissario per i Diritti Umani (<http://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/SSIIndex.aspx>).

A seguito della visita condotta nel Paese nel novembre 2013, il Relatore Speciale ha presentato il suo rapporto il 22 aprile 2014, riscontrando ovunque sul territorio (Bontiu, Bor), la commissione di atti di violenza e di attacchi intenzionali di matrice etnica, rendendo molto complessa l'effettiva protezione di oltre un milione di sfollati, quand'anche collocati nei locali della missione UNMISS, reiterato obiettivo di assalti armati. La settimana successiva il Paese è stato visitato altresì dall'Alto Commissario (28-29 aprile 2014), con l'intento di far avvicinare le parti in conflitto, attori istituzionali e *leaders* dell'opposizione (presenti in Sud Sudan o temporaneamente collocati ad Addis Abeba), e di ricevere sostegno a tal fine dallo *Special Advisor* del Segretario generale sulla prevenzione del genocidio, in funzione di una miglior comprensione del tema per il dibattito calendarizzato nella stessa settimana presso il Consiglio di sicurezza. In occasione della conferenza stampa conclusiva della sua visita, il 30 aprile 2014 a Juba, l'Alto Commissario ha messo in luce alcuni aspetti a fondamento del suo mandato e su input, nel caso di specie, sia del Consiglio di sicurezza che del Segretario generale: a suo avviso le responsabilità della situazione attuale sono dipese da un contrasto insanabile tra *leaders* politici e militari e da una insopportabile connivenza che ha portato alla commissione di massacri nei confronti della popolazione civile in ragione dell'appartenenza ad una etnia, senza prevedere né la conduzione di inchieste veritiere né la creazione di alcun meccanismo giurisdizionale o para-giurisdizionale, indipendente e trasparente, per perseguire e punire i responsabili di tali atti. L'Alto Commissario fa esplicito riferimento inoltre alla scarsa consapevolezza delle autorità circa l'alta probabilità che il cibo venga a scarseggiare prossimamente, condizione

che è stata procurata dalla conduzione delle ostilità riservando minima attenzione ai processi di semina nei tempi più opportuni per assicurare la raccolta di prodotti a seguito della stagione delle piogge.

Ben più complessa e sottoposta ad un'indagine mirata da parte del competente Esperto indipendente è la situazione che si sta evolvendo nel Mali (<http://www.obchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx>).

Proprio a seguito dell'attacco e della presa di possesso della sede del Governatorato di Kidal da parte del Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA), il 17 maggio scorso, con l'esecuzione sommaria di rappresentanti governativi e di civili ed il ferimento di alcuni militari e forze dell'ordine, l'Esperto ha sollecitato, in linea con i contenuti del suo Rapporto presentato nella sessione del Consiglio dei Diritti Umani del marzo scorso, l'avvio di una procedura d'inchiesta sui fatti occorsi, peraltro strumentale per il Consiglio di sicurezza nel dibattito inerente la prosecuzione della missione MINUSMA (<http://www.obchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ML/Pages/IEMali.aspx>).

Anche il continente asiatico è stato interessato dalle attività di *reporting* della *Human Rights Machinery*: due paesi hanno assunto particolare importanza in questo passaggio temporale, la Thailandia (<http://www.obchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx>) e la Cambogia (<http://www.obchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx>).

Per la prima, la sospensione della carta costituzionale, la deposizione dell'apparato di governo e la reintroduzione della legge marziale pesano indiscutibilmente sul rispetto degli *standard* internazionali di protezione e promozione dei diritti umani. L'adozione, il 23 maggio scorso, di nuove misure di carattere legislativo ed amministrativo da parte del *National Peace and Order Maintaining Council* rappresenta un'evidente compressione dei diritti e delle libertà di natura costituzionale: esse riguardano, in particolare, la libertà di espressione e di riunione, la censura per tutti i mezzi di comunicazione, la chiusura delle stazioni radio e televisive, la restrizione dell'accesso alla rete Internet, il divieto di diffondere informazioni in contrasto con il Consiglio. Al contempo, il sequestro e la detenzione coatta di alcuni *leaders* politici in basi militari, benché ritenute misure emergenziali, costituiscono, insieme alle fattispecie sopra richiamate, una palese violazione dei diritti e libertà contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, proprio perché assolutamente non eccezionali e non temporanee: in altre parole, è evidente nel caso di specie l'impossibilità di applicare alcuna deroga delle disposizioni del Patto giacché il sequestro e la detenzione coatta non rispondono affatto ad alcun criterio funzionale alla disapplicazione eccezionale e temporanea del Patto medesimo. Gli aspetti in parola sono stati menzionati in modo circostanziato in un appello congiunto di alcune Procedure Speciali (detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, libertà di espressione, libertà di riunione e di associazione, tortura) lo scorso 13 giugno.

Per quanto riguarda la Cambogia, d'altra parte, il Relatore Speciale ha effettuato una visita nel Paese dal 15 al 25 giugno 2014, i cui esiti saranno pubblicati a breve, che segue quella condotta all'inizio dell'anno. Il suo intento è stato ed è quello di valutare le attività intraprese dalle autorità di governo, rispetto alle raccomandazioni formulate in merito all'apparato organico, alla suddivisione dei poteri, alla creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

Rispetto alla trattazione degli aspetti più rilevanti in chiave geografica, il dibattito inerente le tematiche oggetto d'attenzione nel quadro della *Human Rights Machinery* si presenta maggiormente complesso e dunque implica una scelta mirata ad affrontarne un numero alquanto limitato, almeno in questa sede.

Un attento monitoraggio è stato condotto sul tema delle sparizioni forzate ed è stato oggetto di un'articolata discussione nella sessione a porte chiuse del Gruppo di Lavoro competente nel merito (7-16 maggio 2014 - <http://www.obchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx>). In ben 32 Paesi sono stati riscontrati 900 casi di sparizione forzata di individui: si tratta di un fenomeno assai rilevante, oggetto di apposita disciplina convenzionale recentemente adottata (Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 2006, entrata in vigore nel 2010) e ratificata ad oggi da un numero peraltro limitato di Stati membri delle Nazioni Unite (42). Considerando il numero ancora circoscritto di Parti contraenti della suddetta Convenzione e soprattutto il fatto che soltanto 17 Stati parti hanno accettato la competenza del relativo Comitato di controllo a ricevere comunicazioni individuali, è stato affidato al predetto Gruppo di Lavoro un compito di monitoraggio globale sul fenomeno in esame. Tale monitoraggio consiste in via principale nel rafforzare il dialogo, in occasione delle visite in loco, non soltanto con le autorità governative ma anche e soprattutto con i familiari delle persone scomparse e con le organizzazioni non governative locali. E' evidente che la interlocuzione con tali tre categorie di attori rappresenti l'unico strumento utile per lo studio del fenomeno, la comprensione dei fattori causali e la previsione di possibili interventi che, pur riguardando casi individuali, rafforzino il sentimento di contrasto presso l'opinione pubblica nazionale e locale del Paese in cui le sparizioni sono state registrate.

Un argomento in parte correlato a quello appena trattato, spesso richiamato in queste ultime settimane sulla stampa internazionale, è il rapimento di più di 200 ragazze nigeriane da parte del gruppo armato Boko Haram a partire dal 14 aprile scorso. Un incontro tra le principali Procedure Speciali competenti in materia (vendita di minori, schiavitù, discriminazione di genere e violenza contro le donne, tratta di esseri umani) ha portato a ricostruire i fatti sulla base delle informazioni pervenute a Ginevra, in particolare richiamandosi i due principali eventi che hanno avuto luogo in Nigeria: il 14 aprile 2014, appunto, in occasione di una incursione della scuola secondaria del villaggio di Chibok, nello Stato del Borno, ed il 6 maggio 2014, nei villaggi di Warabe e Wala, sempre nello stesso Stato nella parte nord-orientale del Paese. Sul punto convergono alcune osservazioni formulate dalle Procedure Speciali in ordine allo status del gruppo armato, all'attribuzione di una ben precisa responsabilità internazionale delle predette azioni – anche a seguito di una esplicita rivendicazione da parte di un leader del gruppo in un video trasmesso dalla televisione locale – in violazione delle norme di natura cogente, del diritto internazionale dei diritti umani (si vedano le Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo e sulla discriminazione nei confronti delle donne, ma anche il Protocollo alla Carta Africana sui diritti di genere in Africa) nonché del diritto internazionale penale (in quanto crimini contro l'umanità). Al contempo, è evidente che il Governo nigeriano abbia disatteso l'obbligo di *due diligence* nel prevenire e nel punire i responsabili di tali azioni, nonché di proteggere e di risarcire le vittime.

La costrizione di minori a contrarre matrimonio, insieme alle modalità proprie delle nuove forme di schiavitù del XXI secolo, sono stati due argomenti affrontati non soltanto in riferimento al caso nigeriano ma anche in una dimensione più ampia. Alcune delle Procedure Speciali sopra ricordate (schiavitù, tratta di esseri umani, insieme a migranti e sfollati) hanno richiamato l'attenzione degli Stati circa l'opportunità di far fronte a detti fenomeni mediante la negoziazione di un apposito strumento giuridico, un protocollo alla

Convenzione ILO No. 29 del 1930, per la prevenzione e la repressione degli atti in cui si articola il lavoro forzato. Le pratiche schiavistiche generano profitti illeciti per circa 150 miliardi di dollari: dunque è quanto mai importante rafforzare la cooperazione sul punto, a partire dalla definizione di standard comuni che implicino un rafforzamento della *due diligence* da parte degli Stati in funzione della protezione delle categorie di soggetti vulnerabili maggiormente esposti a tali pratiche: uomini, donne, bambini, migranti. Il dibattito ha portato, il 13 giugno scorso, all'adozione ed apertura alla firma del summenzionato Protocollo, che entrerà in vigore al deposito del secondo strumento di ratifica da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite: rispetto alla Convenzione No. 29, tale strumento colma importanti *gap* materiali, disciplinando tutte le forme di lavoro forzato correlabili al lavoro minorile, alla tratta di esseri umani a fini commerciali, alle più recenti pratiche schiavistiche, e dispone in termini di cooperazione interstatale a titolo preventivo, protettivo e di risarcimento, raccomandando agli Stati parti di rafforzare il rispettivo apparato legislativo nazionale includendovi tali fattispecie, nel rispetto della prospettiva di genere e della particolare condizione di vulnerabilità dei minori.

Un ultimo argomento di rilievo che è stato discusso dalle Procedure Speciali (libertà di espressione e di opinione, libertà di associazione e di riunione, difensori dei diritti umani) insieme a rappresentanti della Commissione inter-americana per i diritti umani e della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, nonché alla presenza del Rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media, è l'esercizio della libertà di espressione e di associazione in funzione anti-discriminatoria rispetto alle persone LGBTI. Il dibattito ha prodotto una dichiarazione congiunta adottata il 15 maggio 2014, nella quale si sottolinea come il riconoscimento ed il pieno esercizio delle predette libertà da parte delle persone LGBTI implica la garanzia del rispetto di altre importanti fattispecie quali il principio di non discriminazione e l'eguaglianza davanti alla legge. In altre parole, ogni forma di vendetta, intimidazione o attacco portato in pubblico o in privato nei confronti di una persona che sta manifestando o esprimendo il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, va condannata e punita e non deve tradursi in misure legislative che impediscono tali manifestazioni o espressioni, limitando pertanto anche la libertà di associazione e di riunione pacifica. Poiché sono stati riscontrati numerosi casi in cui, nei sistemi-paese, tali misure legislative sono state introdotte e motivate in quanto necessarie per la protezione della morale pubblica, della salute o del benessere collettivo, invero è palese che esse abbiano contribuito a stigmatizzare le persone LGBTI e ad incoraggiare la commissione di atti di discriminazione e violenza nei loro confronti. Le misure in parola hanno anche limitato la possibilità di organizzare eventi pubblici da parte delle associazioni LGBTI e, laddove detti eventi hanno avuto luogo, la stessa incolumità dei partecipanti è stata messa a rischio, come accade peraltro anche agli avvocati che ne hanno difeso i diritti in tribunale.

In conclusione, pare doveroso effettuare anche un richiamo ad alcuni passaggi di carattere istituzionale, ovvero sia organico che procedurale, che sono stati condotti e portati a termine nella *Human Rights Machinery* tra aprile e giugno 2014.

Con Risoluzione A/RES/68/268 dell'Assemblea generale del 9 aprile 2014 (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/268) l'intero meccanismo di *reporting* degli Stati membri delle Nazioni Unite nonché parti contraenti dei principali trattati e convenzioni vigenti nella materia dei diritti umani ha assunto una nuova configurazione, ispirata ai principi di coerenza, efficienza e flessibilità operativa, sollecitati anche dall'Alto Commissario per i Diritti Umani. Innanzitutto, in considerazione delle difficoltà incontrate

da parte dei Comitati di controllo nell'esercizio di analisi dei rapporti periodici trasmessi dagli Stati, soprattutto in relazione agli strumenti giuridici maggiormente ratificati e dunque implicanti una programmazione assai onerosa dei lavori degli stessi Comitati, si è disposto un aumento delle settimane di sessione dedicate alla discussione dei rapporti ed all'adozione delle Osservazioni conclusive all'attenzione degli Stati sottoposti ad esame. Al contempo l'Ufficio dell'Alto Commissario ha rinnovato e consolidato il suo mandato di assistenza tecnica agli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione agli strumenti convenzionali nonché nella preparazione dei rapporti, agevolandoli peraltro in termini di costi mediante il ricorso allo strumento della videoconferenza. Lo stesso Ufficio ha provveduto a tagliare gli importi derivanti dal servizio di traduzione ed interpretariato, limitando la produzione dei rapporti a tre tra le sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed adottando appositi accorgimenti formali, uniformi, per evitare un impegno eccessivo nella lettura e traduzione dei documenti stessi.

D'altra parte la *Human Rights Machinery* è stata rinnovata per quanto concerne le Procedure Speciali, con la nomina di 19 nuovi esperti per i mandati sia geografici (includere le singole situazioni-paese di particolare rilievo) che tematici, che hanno cominciato ad operare dal mese di giugno (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/HRC25.aspx>).

Infine, nell'appena conclusasi sessione del Consiglio dei Diritti Umani, l'Alto Commissario ha pronunciato il suo ultimo intervento, a conclusione del suo mandato che ha avuto inizio nel settembre 2008. In esso ha menzionato elementi positivi e fattori di estrema criticità emersi nel sistema Nazioni Unite in questi sei anni: la sfida riguardante il passaggio dalla Commissione al Consiglio dei Diritti Umani ed il meccanismo della Revisione Periodica Universale, il rafforzamento del meccanismo di *reporting* periodico, la crisi siriana, la vigenza della pena di morte in alcuni Paesi (Guinea equatoriale, Pakistan, Emirati Arabi Uniti e, negli Stati Uniti, gli Stati di Washington, Maryland e Connecticut), i diritti di genere, le conseguenze derivanti dalla crisi economica mondiale sull'esercizio dei diritti umani al livello globale, la lotta al terrorismo. L'incarico sarà ricoperto a partire dal 1° settembre 2014 dall'attuale Rappresentante Permanente della Giordania presso le Nazioni Unite a New York, Zeid Ra'ad Zeid Al-Husseini, nominato dal Segretario generale e dall'Assemblea generale all'unanimità.

Per il numero attuale dell'Osservatorio si propongono due approfondimenti, che esulano dall'esame delle attività ordinarie del Consiglio dei Diritti Umani e che invece attengono, rispettivamente, ai lavori della Diciannovesima sessione del Gruppo di Lavoro del Consiglio dei Diritti Umani competente per la conduzione dell'esercizio di monitoraggio denominato 'Meccanismo della Revisione Periodica Universale' (28 aprile – 9 maggio 2014) e all'entrata in vigore del Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, introduttivo del meccanismo delle comunicazioni, interstatali ed individuali, presso il relativo Comitato di controllo.

Il predetto Gruppo di Lavoro ha esaminato, nel corso della Diciannovesima sessione, 14 Stati, monitorando in modo omnicomprensivo la situazione dei diritti umani nel rispettivo sistema-paese: Norvegia, Albania, Repubblica Democratica del Congo, Costa d'Avorio, Portogallo, Bhutan, Dominica, Repubblica Democratica di Corea, Brunei, Costa Rica, Guinea equatoriale, Etiopia, Qatar e Nicaragua. Tra questi, si è deciso di dedicare particolare attenzione alla Revisione Periodica Universale del Sultanato del Brunei, per una

serie di novità legislative piuttosto recenti che ne hanno messo in evidenza, nel corso dell'esame, le tipicità proprie di uno Stato la cui politica in materia di protezione e promozione dei diritti umani non si conforma positivamente agli impegni assunti su base giuridica al livello internazionale.

L'adozione ed apertura alla firma, il 19 dicembre 2011, del Terzo Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al contrario, ha rappresentato un importante passaggio rafforzativo della disciplina giuridica internazionale vigente in questa specifica materia. L'entrata in vigore del Protocollo, il 14 aprile 2014, al raggiungimento della decima ratifica depositata (ad oggi le ratifiche depositate sono undici: Albania, Belgio, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Germania, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Thailandia), permetterà agli Stati (che abbiano depositato, contestualmente alla ratifica, una dichiarazione apposita in quanto soggetti attivi e passivi del meccanismo delle comunicazioni) e ai singoli individui/gruppi di individui (minori, genitori, tutori), organizzazioni non governative, di poter presentare al relativo Comitato di controllo una comunicazione in conseguenza della presunta violazione di una o più fattispecie giuridiche enunciate nella Convenzione stessa e negli altri due Protocolli Opzionali relativi al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e alla vendita, pornografia e prostituzione infantile. Dunque un'analisi delle motivazioni che hanno condotto a negoziare tale strumento e a definirne i contenuti materiali sulla base di altri strumenti protocollari di simile contenuto meritava un approfondimento in questo numero dell'Osservatorio.

CRISTIANA CARLETTI